

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, MERENDA, LETTIERI, RIPAMONTE, IOZZELLI,
BELCI, PUCCI ERNESTO**

Presentata il 15 luglio 1966

Modifiche alla legge 10 giugno 1964, n. 447, concernente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'arma aeronautica, alla fine dell'ultima guerra, per non vedere disperdere il suo patrimonio di personale altamente specializzato e qualificato, ritornando sulle decisioni prese in merito allo sfollamento dei sottufficiali, decideva un aumento dell'organico di circa 5.000 unità, rispetto a quello originariamente previsto dalla legge.

Tale provvedimento creava peraltro un certo ingolfamento tra i vari posti delle diverse categorie; per ovviare a ciò e potere dare conseguentemente luogo ad ulteriori promozioni, venne emanata la legge 3 gennaio 1957, n. 1, la quale, oltre a prevedere i nuovi organici dei sottufficiali, disponeva, all'articolo 6, che « i marescialli di seconda classe e di terza classe che abbiano compiuto 11 anni di anzianità di grado, possono, se idonei all'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore anche in soprannumero agli organici... ».

Con detta disposizione — che peraltro era limitata alla data del 31 dicembre 1960 — venivano riconosciute le grandi benemerienze della categoria che aveva sempre operato con senso di dedizione e di attaccamento al do-

vere, e veniva data ai più anziani la possibilità di raggiungere il grado massimo prima di essere collocati in pensione.

Tale legge creava altresì la legittima aspettativa che, anche per i meno anziani, ci sarebbe stata la possibilità di vedere coronata la loro lunga carriera, dedicata sempre al bene della patria ed improntata ad ogni sorta di sacrifici, con il raggiungimento del grado massimo.

La successiva legge 10 giugno 1964, n. 447, (con la quale venivano fissati i nuovi organici per i sottufficiali delle tre armi) non ha invece affrontato tale problema, per cui una vasta parte dei marescialli di seconda e terza classe dell'arma aeronautica si è vista di fatto precludere ogni possibilità di ulteriore avanzamento.

Essa infatti, all'articolo 28, ha abrogato espressamente la disposizione dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, ed ha escluso la possibilità di promozioni in soprannumero.

Ciò vuol dire che la maggior parte dei sottufficiali che, pur avendo ancora qualche anno di servizio, non sono più giovanissimi, resteranno bloccati nel grado attualmente ricoperto.

A questa, che riteniamo una grossa ingiustizia, intende avviare la presente proposta di legge.

Riteniamo cioè rispondente a giustizia che i marescialli che abbiano raggiunto il 50° anno di età ovvero abbiano prestato servizio nelle Forze armate per almeno 30 anni debbano essere promossi al grado superiore, prescindendo dalle vacanze dei posti.

Si tratta di non molte persone (circa 700 unità) che sono tra le più meritevoli proprio in considerazione del periodo in cui sono entrati nell'arma.

Se oggi l'aeronautica ha raggiunto gli attuali livelli di modernità ed efficienza di mezzi nonché di preparazione e specializzazione del personale, molto è dovuto all'opera di questi soldati che hanno speso tutte le loro mi-

gliori energie per la ricostruzione dell'arma uscita quasi distrutta dal conflitto mondiale.

Molti di essi hanno anche contratto malattie, durante la permanenza in luoghi dalle pessime condizioni climatiche e, malgrado ciò, il loro adempimento al dovere non è venuto mai meno. Immediatamente dopo la fine delle ostilità riuscirono a rimettere in funzione alcuni impianti usando pezzi di varia provenienza situati dai vari « cimiteri ».

Riteniamo sia doveroso dare loro la massima soddisfazione e cioè il raggiungimento del grado massimo: a ciò tende questa proposta che ci onoriamo di presentarvi con la vostra attenzione con la certezza che essa convergerà il vostro unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal seguente: « I sottufficiali dell'arma aeronautica che abbiano raggiunto il 30° anno di servizio effettivo - prestato in qualsiasi ruolo o arma delle Forze armate o il 50° anno di età, sono promossi al grado superiore, purché idonei, anche in soprannumero agli organici di cui all'articolo 27, purché abbiano compiuto nel grado 4 anni di anzianità.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con appositi stanziamenti a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.